

Obblighi in materia di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti

Contratti pubblici di forniture e servizi

La disciplina del D.Lgs. 231/2002, nell'intento di arginare il fenomeno dei ritardati pagamenti, prevede, in sintesi:

- la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, che è fissato - in assenza di diverso accordo - in trenta giorni, senza bisogno di un atto di messa in mora (art. 4);
- la determinazione legale degli interessi moratori in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali, salvo patto contrario (art. 5);
- la nullità di ogni accordo in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002 che risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 7);
- il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità dell'accordo derogatorio e di modificare il contenuto del contratto applicando i termini legali o riconducendolo ad equità, avendo riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e ad altre circostanze connotanti il caso concreto (art. 7);

Le richiamate norme del D.Lgs. 231/2002 riguardano senz'altro anche i contratti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza occorre rispettare il termine ordinario di 30 giorni, fatti salvi eventuali accordi in deroga purchè non "gravemente iniqui per il creditore" con riferimento alla "corretta prassi commerciale".

Quanto all'individuazione della soglia oltre la quale un accordo è gravemente iniquo, va rimarcato come essa dovrebbe risolversi in una valutazione legata di volta in volta alla dinamica del singolo caso concreto.

Ciò premesso, ***si possono considerare gravemente iniqui:***

- ***termini superiori ai 60 giorni (90 in casi particolari);***
- ***termini non pattuiti per iscritto;***
- ***termini imposti unilateralmente ad esempio sul bando di gara.***

(Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 12 aprile 2005, n. 1638; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 469 del 2.2.2010; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Determinazione del n. 4 del 7 luglio 2010; Corte dei Conti, sez. unite di controllo n. 9/2010).

Contratti pubblici di lavori

La vigente disciplina in materia di ritardati pagamenti nei lavori pubblici è certamente meno favorevole per l'appaltatore di quella relativa alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi. Difatti, gli articoli 143 e 144 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, DPR 207/2010, prevedono condizioni di pagamento molto più penalizzanti per l'appaltatore, in quanto, ai sensi

dell'art. 144, gli interessi moratori decorrono solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento individuato ai sensi dell'art. 143. Il tasso di interesse moratorio, poi, non è determinato con riferimento al principale strumento di rifinanziamento della BCE, ma viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

D'altra parte, in questo caso non sono ammesse deroghe in danno dell'appaltatore.

La nuova direttiva

La nuova direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (**2011/7/UE del 16 febbraio 2011**, pubblicata sulla G.U.U.E. L 48/1 del 23.2.2011) è stata approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010.

Per quanto concerne le disposizioni dotate di carattere innovativo si imporrà al legislatore italiano di compiere il relativo recepimento provvedendo, ad esempio, alla modificazione del D.Lgs. 231/2002 nella parte non più compatibile con le sopravvenienze della nuova direttiva. Ne consegue, dunque, l'obbligo per gli Stati membri di adeguare la propria normativa interna al dettato della direttiva entro due anni e venti giorni dalla data della sua pubblicazione (cioè **entro il 16 marzo 2013**).

Pertanto, è possibile ritenere che le disposizioni in commento potranno trovare autonoma ed immediata applicazione, nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche ove il legislatore nazionale non dovesse tempestivamente attuarne il recepimento.

La direttiva dispone un limite massimo alla facoltà di estensione del termine di pagamento (max 60 giorni). Tale norma conferma che un pagamento effettuato dalla P.A. decorso il sessantesimo giorno dal *dies a quo* non può essere considerato "tempestivo".